

Prot. N. 0003899 / P / CON

Convenzione per l'erogazione di un sussidio economico annuale ai titolari di pensioni di importo inferiore o pari al trattamento minimo, di pensioni o assegni sociali, ovvero di pensioni di inabilità per gli invalidi civili, erogate dall'INPS ai sensi dell'articolo 7, commi da 59 a 64, della legge regionale 7 agosto 2024, n. 7, della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

tra

la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, di seguito anche "Regione FVG" o "Regione", con sede in Trieste, Piazza dell'Unità d'Italia, 1, codice fiscale 80014930327, nella persona del Direttore del Servizio coordinamento politiche per la famiglia, dr.ssa Maria Pia Turinetti di Priero,

e

l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, di seguito anche "INPS" o "Istituto" con sede in Roma, via Ciro il Grande n. 21, codice fiscale 800078750587, nella persona del Presidente, Avv. Gabriele Fava,

di seguito denominate congiuntamente "le Parti"

VISTI

- l'art. 7, della legge regionale 7 agosto 2024, n. 7, della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia recante "Assestamento del bilancio per gli anni 2024-2026, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26" il quale, al comma 59, prevede che, al fine di mitigare la condizione di povertà e di vulnerabilità economica dei pensionati e di favorirne l'inclusione sociale e l'autonomia economica, a decorrere dal 2024, per il triennio 2024-2026, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un sussidio economico annuale in un'unica soluzione, a titolo assistenziale, ai soggetti residenti nella Regione Friuli Venezia Giulia, titolari di pensioni di invalidità, vecchiaia e superstiti erogate dall'INPS il cui importo risulti inferiore o pari al trattamento minimo di cui all'art. 6 del decreto-legge n. 463/1983, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, ovvero titolari di pensioni sociali o assegni sociali, o di pensioni di inabilità per gli invalidi civili, e in possesso di un'attestazione ISEE in corso di validità o di una DSU attestata del nucleo familiare di appartenenza dalle quali risulti un valore pari o inferiore a 15.000 euro;
- il "Regolamento per l'attuazione del sussidio economico annuale ai titolari di pensioni Inps inferiori o pari al trattamento minimo ovvero di pensioni sociali o assegni sociali ovvero di pensioni di inabilità per gli invalidi civili ai sensi dei commi da 59 a 64 dell'articolo 7 della legge regionale 7 agosto 2024, n. 7

(Assestamento del bilancio per gli anni 2024-2026, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26)" (di seguito Regolamento), approvato con Delibera della Giunta Regionale del 21 novembre 2024 n. 1757 ed emanato con Decreto del Presidente della Regione del 25 novembre 2024, n. 150, che stabilisce l'ammontare del sussidio e regola le modalità di attuazione della misura;

- i commi 59 e 62 del predetto art. 7 i quali prevedono, rispettivamente, che i requisiti di accesso al sussidio annuale devono essere posseduti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello del pagamento e che per l'anno 2024, in via di prima applicazione, detti requisiti devono essere posseduti alla data di entrata in vigore del Regolamento, ossia il giorno successivo a quello di pubblicazione del Regolamento sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 49 del 4 dicembre 2024;
- il comma 61 del citato art. 7 il quale prevede che, per la gestione della misura, la Regione FVG stipuli apposita convenzione con l'INPS al fine di determinare le modalità di accesso e di erogazione del sussidio e l'onere a carico della Regione per il servizio;
- il comma 63 del predetto art. 7, ai sensi del quale la Regione, per le finalità di cui al citato comma 59, ha destinato la spesa complessiva di 45 milioni di euro, suddivisa in ragione di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n.4 (Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 65;
il comma 64 dell'art. 7 sopra citato, ai sensi del quale la Regione, per le finalità di cui al citato comma 61, ha destinato la spesa complessiva di 750.000 euro, suddivisa in ragione di 250.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 65;
- l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (Regolamento generale sulla protezione dei dati), di seguito, "Regolamento UE";
- il "Codice in materia di protezione dei dati personali" (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.), di seguito "Codice";
- il Provvedimento dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali del 2 luglio 2015 n. 393 avente ad oggetto "Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra PP.AA.";
- il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 78 del 28 aprile 2020;

CONSIDERATO

- che, per quanto sopra esposto, la Regione FVG, in qualità di soggetto responsabile dell'operazione nel suo complesso, si avvale della collaborazione dell'INPS per l'erogazione del sussidio di cui al citato comma 59 dell'art. 7 della legge regionale del 7 agosto 2024, n. 7;

Tutto ciò visto e considerato, quale parte integrante dell'accordo, le Parti convengono quanto segue:

Articolo 1 Oggetto e finalità

1. La presente Convenzione disciplina la collaborazione istituzionale tra la Regione FVG e l'INPS per l'erogazione del sussidio economico annuale in un'unica soluzione, a titolo assistenziale, di cui all'art. 7, commi da 59 a 64, della legge regionale 7 agosto 2024, n. 7 e del relativo Regolamento, allegato alla presente Convenzione, che ne costituisce parte integrante.

2. Ai fini dell'attuazione della citata misura, la Regione FVG ha destinato la spesa complessiva di 45 milioni di euro, suddivisa in ragione di 15 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026. Per la copertura degli oneri e delle spese derivanti dalla presente Convenzione, la Regione FVG ha destinato la spesa complessiva di 750 mila euro, suddivisa in ragione di 250 mila euro, per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026.

3. La spesa e gli oneri di cui al precedente comma 2 sono individuati a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) – Programma n. 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 65 della citata Legge regionale n. 7/2024.

Articolo 2 Soggetti destinatari del sussidio

1. I destinatari della misura sono i soggetti individuati nel Regolamento (allegato 1), in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere residente in Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

b) essere titolare di pensioni di invalidità, vecchiaia e superstiti il cui importo risulti inferiore o pari al trattamento minimo di cui all'articolo 6 del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, ovvero di pensioni sociali o assegni sociali, ovvero di pensioni di inabilità per gli invalidi civili, erogate dall'INPS;

c) essere in possesso di un'attestazione ISEE in corso di validità, ovvero di una Dichiarazione Sostitutiva Unica attestata del nucleo familiare di appartenenza, dai quali risulti un valore pari o inferiore a 15.000 euro.

L'INPS si impegna ad accertare i requisiti di cui ai punti a), b) e c) attraverso la consultazione dei propri archivi e, ai fini dell'erogazione del beneficio, utilizzerà i dati come risultano alla data dell'interrogazione.

2. Per i soggetti di cui al comma 1, la Regione ha previsto l'erogazione del sussidio, in un'unica soluzione, di norma nel mese di giugno di ciascun anno, ai soggetti che, nel detto mese di riferimento, risultano titolari di trattamento pensionistico o assistenziale di cui al comma 1, lettera b).

3. L'INPS provvede, per conto della Regione, all'erogazione del sussidio ai beneficiari di cui al comma 1, secondo le modalità previste nella presente Convenzione, senza necessità di presentare un'apposita domanda.

4. L'INPS effettuerà il pagamento del sussidio con le medesime modalità utilizzate per la corresponsione del rateo mensile della prestazione previdenziale o assistenziale e, nel caso di accredito diretto, sullo stesso strumento di riscossione intestato al beneficiario sulla base delle informazioni presenti nelle banche dati dell'Istituto.

Articolo 3 Impegni delle Parti

1. L'INPS, sulla base delle informazioni presenti nelle proprie banche dati, fornisce alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in termini di dati aggregati ed anonimi, il numero dei beneficiari, individuati secondo i criteri e i parametri di cui al Regolamento, preliminarmente ad ogni erogazione del sussidio ai singoli beneficiari.

2. La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia trasferisce le risorse destinate all'erogazione del sussidio regionale di cui all'articolo 1 con le modalità previste dall'art. 4 della presente Convenzione.

3. L'INPS si impegna, su autorizzazione della Regione, a erogare il sussidio regionale ai soggetti di cui all'articolo 2, e ad aggiornare la Regione sullo stato di avanzamento delle erogazioni.

Il pagamento del sussidio avviene secondo le modalità comunicate a INPS ai fini della corresponsione della prestazione pensionistica/assistenziale:

- in caso di accredito su conto dotato di IBAN: INPS indicherà nel campo del bonifico che contiene la descrizione dell'operazione la seguente dicitura "sussidio economico annuale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia di cui all'art. 7 (commi da 59 a 64) della Legge Regionale 7/2024. Per informazioni consulta la pagina dedicata su www.regione.fvg.it".

- in caso di pagamento in contanti: INPS indicherà la seguente dicitura "sussidio economico annuale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia di cui all'art. 7 (commi da 59 a 64) della Legge Regionale 7/2024. Per informazioni consulta la pagina dedicata su www.regione.fvg.it".

4. L'INPS invia ai destinatari della misura per i quali è in possesso dell'utenza telefonica cellulare, o dell'indirizzo di posta elettronica, un SMS ovvero una mail/PEC con il seguente messaggio: "E' stato disposto a suo favore il pagamento del sussidio economico annuale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia di cui all'art. 7 (commi

da 59 a 64) della Legge Regionale 7/2024. Per informazioni consulta la pagina dedicata su www.regione.fvg.it ”

5. Per l’attuazione della presente Convenzione, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia riconosce all’INPS il rimborso degli oneri sostenuti per l’erogazione del sussidio, ai sensi dell’art. 5.

6. La Regione e l’INPS forniranno apposita informativa sulle condizioni di erogazione della misura e sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE.

7. Su motivata richiesta della Regione potranno altresì essere trasmessi, esclusivamente per le finalità di controllo, di cui al successivo comma 8, e di informazione all’interessato in caso di precontenzioso o contenzioso e non in forma massiva, dati relativi a singoli percettori, nel rispetto di quanto disposto in materia di protezione dei dati personali.

8. La Regione effettua i controlli su base campionaria. A tale fine la medesima potrà chiedere all’INPS la verifica di un numero di posizioni di norma non superiore alla percentuale del 2% della platea dei beneficiari annualmente individuati, una volta all’anno, non oltre 12 mesi dal pagamento del sussidio.

Articolo 4 **Provvista finanziaria**

1. La Regione provvede ad accreditare all’INPS, almeno quindici giorni prima della data di erogazione della mensilità di cui all’art. 4, comma 2, del Regolamento, sulla contabilità n. 1539 intestata a INPS - Direzione Regionale Friuli Venezia Giulia (IBAN IT83I0100003245231200001539) la provvista finanziaria necessaria per l’erogazione del sussidio di cui alla presente Convenzione, oltre quanto spettante a titolo di rimborso degli oneri sostenuti per il servizio di pagamento, ai sensi dell’art. 5.

2. L’accredito preventivo delle somme necessarie al finanziamento del sussidio da erogare e dei rimborsi dovuti all’Istituto costituisce condizione senza la quale non potrà essere effettuato il pagamento del sussidio.

3. L’INPS verifica la capienza delle risorse finanziarie rispetto alle somme necessarie a copertura del sussidio e del rimborso dovuto ai sensi dell’art. 5.

4. La Regione trasferisce, altresì, all’INPS una maggiorazione dell’importo pari al 5% della provvista di cui al comma 1 al fine di consentire il pagamento del sussidio economico a soggetti il cui diritto al beneficio venga riconosciuto successivamente alla comunicazione da parte dell’INPS dei dati necessari alla determinazione della provvista finanziaria.

5. In via di prima applicazione, la Regione accrediterà all’INPS una somma a titolo di provvista finanziaria necessaria per il pagamento del sussidio relativo all’anno 2024, determinata sulla base del numero dei beneficiari della misura comunicati da INPS in tempo utile, maggiorata fino a un massimo del 40%, e comunque entro i limiti dello stanziamento di bilancio, al fine di coprire il fabbisogno finanziario necessario ad erogare il sussidio economico ai beneficiari effettivi, che risultano essere in possesso dei requisiti alla data di entrata in vigore del Regolamento. Unitamente alla provvista finanziaria

sarà accreditata all'INPS la somma spettante a titolo di rimborso degli oneri di cui all'art. 5.

Articolo 5 Rimborso oneri

1. La Regione riconosce all'INPS, a titolo di rimborso dei costi per le attività previste dalla presente Convenzione, un importo determinato in via forfettaria nella misura di € 5,26 per ogni beneficiario. La Regione riconosce altresì all'INPS i costi relativi alle attività di sviluppo, implementazione e gestione informatica, pari a € 16.000,00 per l'anno 2024, € 5.000,00 per l'anno 2025 e € 5.000,00 per l'anno 2026. La Regione rimborsa inoltre all'INPS i costi sostenuti per il servizio di pagamento, nella misura di € 0,03 per bonifico su IBAN e di € 3,84 per bonifico domiciliato presso Poste Italiane Spa. Gli importi dovuti annualmente a titolo di rimborso sono quantificati dall'INPS con apposita nota di debito. La Regione provvede al pagamento entro 30 giorni dalla presentazione della nota di debito.

2. L' INPS - Direzione Regionale Friuli Venezia Giulia cura gli adempimenti relativi alla liquidazione di tali importi.

3. All'atto dei pagamenti, la Regione è tenuta a non effettuare la verifica dell'inadempienza di eventuali cartelle di pagamento, di cui all'articolo 48 bis del D.P.R. n. 602/1973, trattandosi di pagamenti tra pubbliche amministrazioni, in base a quanto previsto dalle circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento RGS n. 22/2008 e n. 13/2018.

Articolo 6 Regime fiscale

1. La legge regionale n. 7/2024 ha qualificato il sussidio economico come sussidio corrisposto a titolo assistenziale e pertanto esente ai fini delle imposte sul reddito ai sensi dell'articolo 34, comma 3, del D.P.R. n. 601/1973.

Articolo 7 Modalità scambio dati

1. Lo scambio di dati tra Regione e INPS avverrà con le modalità che le Parti concorderanno e con l'adozione di adeguate misure di sicurezza ai sensi dell'art. 32 del Regolamento UE 2016/679, nel rispetto di quanto previsto dal Provvedimento del Garante n. 393 del 2 luglio 2015 recante "Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra Pubbliche Amministrazioni".

2. All'esito della corresponsione dei sussidi di cui alla presente Convenzione, ai fini del monitoraggio della spesa e di valutazione dell'impatto della misura, l'INPS comunica il numero dei destinatari ripartiti per sesso.

3. L'acquisizione di ulteriori informazioni – in linea con la disciplina, europea e nazionale in materia di protezione dei dati personali citata nelle premesse e nel rispetto per l'INPS

del Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 78 del 2020 - potranno essere concordate tra la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e l'INPS nel corso di validità della presente Convenzione, sempre che sia garantita la non identificabilità dei beneficiari del sussidio.

Articolo 8

Disposizioni in materia di protezione dati personali

1. Le Parti, per quanto di rispettiva competenza, quali Titolari del trattamento dei dati personali oggetto della presente Convenzione, si vincolano all'osservanza delle disposizioni contenute dal Regolamento UE e nel Codice, con particolare riferimento a ciò che concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e del Garante per la protezione dei dati personali.

2. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali, osservando le misure di sicurezza e i vincoli di riservatezza previsti dalla citata normativa europea e nazionale sulla protezione dei dati, ossia in maniera da garantire un'adeguata sicurezza delle informazioni, compresa la protezione, mediante l'adozione di misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di scongiurare trattamenti non autorizzati o illeciti, la perdita, la distruzione o il danno accidentali e, ai sensi dell'art. 32 del Regolamento UE, garantire un livello di sicurezza parametrato al rischio individuato.

3. Le Parti assicurano l'utilizzo del servizio esclusivamente nell'ambito delle regole e per le specifiche finalità previste nella normativa citata in premessa e posta alla base della presente Convenzione e osservano, in ogni fase del trattamento, il rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità, riservatezza e responsabilizzazione del Titolare, sanciti dagli artt. 5 e 6 del citato Regolamento UE.

4. In ogni caso di trattamento, le Parti si impegnano affinché i dati personali non vengano divulgati, comunicati, ceduti a terzi né in alcun modo riprodotti al di fuori dei casi di previsione di legge.

5. L'accesso alle informazioni sarà consentito esclusivamente a soggetti che siano stati designati quali Responsabili del trattamento (articoli 28 e 4, n. 8, del Regolamento UE) o "Persone autorizzate" al trattamento dei dati (articoli 29 e 4, n. 10, del Regolamento UE e dell'art. 2-quaterdecies del Codice). In conformità a ciò, le Parti provvederanno, sotto la propria responsabilità e nell'ambito del proprio assetto organizzativo, ad impartire precise e dettagliate istruzioni agli addetti al trattamento che, espressamente designati e autorizzati, avranno accesso ai dati.

6. Le Parti si impegnano a conservare le informazioni ricevute per il tempo strettamente necessario ad effettuare le attività, così come dettagliate nei precedenti articoli e, di conseguenza, a cancellare i dati ricevuti non appena siano stati realizzati gli scopi per cui si procede.

7. Le Parti, nei termini di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE, informano gli interessati cui si riferiscono i dati oggetto di trattamento in esecuzione del presente Accordo e garantiscono l'esercizio dei diritti loro riconosciuti dagli artt. 15 e ss. del medesimo Regolamento UE.

8. Le Parti si impegnano a collaborare nell'espletamento di eventuali attività di controllo previste per verificare il rispetto dei vincoli di utilizzo dei servizi, previo preavviso tra le

rispettive funzioni organizzative preposte alla sicurezza, nonché ad offrire la propria collaborazione nell'espletamento delle suddette attività.

9. Ciascuna delle Parti comunicherà tempestivamente all'altra le violazioni di dati o incidenti informatici eventualmente occorsi nell'ambito dei trattamenti effettuati, che possano avere un impatto significativo sui dati personali, in modo che ciascun Titolare, nei termini prescritti, possa effettuare la dovuta segnalazione di c.d. "data breach" al Garante per la protezione dei dati personali, ed eventualmente all'Interessato ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE. In tal caso le Parti assicurano l'impegno reciproco a collaborare ai fini di un corretto e tempestivo adempimento del suddetto obbligo.

Articolo 9 Responsabilità delle Parti e contenzioso

1. La Regione manleva espressamente l'INPS da qualsiasi responsabilità, anche per eventuali pagamenti indebiti, e rifonde l'INPS da eventuali spese derivanti da qualsiasi contenzioso e azione riconducibili alla presente Convenzione, durante o anche dopo il termine di validità di cui al successivo articolo 12.

2. I controlli, la revoca dei contributi concessi e il recupero degli importi corrisposti indebitamente sono a cura della Regione.

3. L'INPS non assume alcuna responsabilità nei confronti dei beneficiari per eventuali ritardi della Regione nell'accredito della provvista occorrente per l'erogazione del sussidio.

4. Le istanze e i reclami derivanti dall'attuazione della presente convenzione sono di competenza esclusiva della Regione e devono essere presentati dagli interessati esclusivamente agli Uffici competenti della Regione.

5. Per le controversie giudiziarie volte ad ottenere il beneficio di cui alla presente Convenzione o a contestarne la misura, la Regione è l'unico soggetto titolare della legittimazione passiva.

Articolo 10 Recupero delle somme indebitamente erogate

1. In caso di indebito pagamento del sussidio la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia provvede al recupero della prestazione indebita, comunicando al destinatario l'indebito e le modalità per la restituzione della somma dovuta.

Articolo 11 Monitoraggio, rendicontazione e attuazione

1. Gli aspetti tecnici e operativi della presente Convenzione saranno definiti attraverso successive intese tra le Parti.

2. Le Parti concordano sulla necessità di definire modalità di comunicazione relative all'erogazione del sussidio, al fine di rendere più agevole l'accesso alle informazioni da parte degli utenti.

3. Le Parti concordano forme di monitoraggio utili alle finalità di rispettiva competenza.

4. L'INPS renderà annualmente le operazioni di pagamento eseguite, fornendo alla Regione i dati consuntivi relativi agli importi erogati e ai beneficiari. I riaccrediti dei pagamenti non andati a buon fine saranno inclusi nella ricostituzione della provvista.

5. A conclusione delle operazioni contabili, le eventuali somme incassate dall'INPS e non erogate ai beneficiari saranno restituite alla Regione secondo modalità concordate.

Articolo 12

Durata

1. La presente Convenzione ha durata dalla data di sottoscrizione fino al 31 dicembre 2026 e, in ogni caso, fino al completamento delle attività connesse all'attuazione della medesima.

2. La presente Convenzione può essere modificata e/o integrata su richiesta di una delle Parti in ragione di cambiamenti intervenuti nel contesto normativo di riferimento. Le modifiche e/o integrazioni saranno apportate mediante apposito atto adottato nelle stesse forme previste per la presente Convenzione e sottoscritto dalle Parti.

Art. 13

Controversie

1. Per le controversie che potrebbero insorgere tra le Parti, relativamente all'interpretazione ed esecuzione della presente Convenzione, è competente il Foro di Trieste.

Art. 14

Composizione della Convenzione

La presente Convenzione è composta da n. 14 articoli e da un Allegato "Regolamento regionale – Decreto n. 150 del 25 novembre 2024".

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

INPS